

Comune di Pietra Ligure Provincia di Savona

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.125 DEL 05.10.2021

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI
COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ
ASSEGNATE AI DIPENDENTI NON TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX ART.70
-QUINQUIES COMMA 1 E COMMA 2 E ART.56
CCNL FUNZIONI LOCALI

INDICE

| ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ | pag. 3 |
|---|--------------------------|
| ART 2 - APPLICABILITÀ DELL'ART. 70-QUINQUIES, PRIMO COMM DEL21/05/2018 | IA, DEL CCNL pag. 3 |
| ART. 3 - APPLICABILITÀ DELL'ART. 70-QUINQUIES, SECONDO COMI DEI 21/05/2018 | MA, DEL CCNL pag. 4 |
| ART. 4 - APPLICABILITÀ DELL'ART. 56-SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/ | /2018 pag. 4 |
| ART 5 - FINANZIAMENTO DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ | pag. 4 |
| ART 6 - CONCORRENZIALITÀ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO | pag. 4 |
| ART. 7 - QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO PER RESPONSABILA AL PRIMO COMMA DELL'ART. 70-QUINQUIES DEL CCNL | ITÀ INDICATE pag. 5-6 |
| ART. 8 - QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSO PER RESPONSABILITÀ SECONDO COMMA DELL'ART.70-QUINQUIES DEL CCNL | A INDICATE AL pag. 6 |
| ART. 9 - QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO PER RESPONSABILI ALL'ART 56-SEXIES DEL CCNL | ITÀ INDICATE pag. 7 |
| ART.10 - TEMPI E MODALITA' DI CONFERIMENTO INDENNITA' QUINQUIES COMMA 1, DEL CCNL 21.05.2018 | DELL' ART. 70 pag. 7 |

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

- 1. Il presente regolamento, in attuazione del CCNL del comparto "Funzioni Locali" del 21/05/2018 (d'ora innanzi indicato semplicemente come "CCNL") disciplina l'attribuzione dei compensi per specifiche responsabilità assegnate ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa, ovvero, in particolare:
- le indennità corrisposte per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale appartenente alle categorie B, C e D, ai sensi dell'art. 70-quinquies, primo comma, del CCNL;
- le indennità corrisposte per compensare, ai sensi dell'art. 70-quinquies, secondo comma, del CCNL:
- a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale dell'Ente, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
- b) i compiti di responsabilità affidati agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- l'indennità di funzione corrisposta per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito da parte del personale di Polizia Locale appartenente alle categorie C e D, ai sensi dell'art. 56-sexies del CCNL.
 - 2. Il presente regolamento non si applica per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicazione dell'attività lavorativa del dipendente e per i titolari di posizioni organizzative.

ART 2 - APPLICABILITÀ DELL'ART. 70-QUINQUIES, PRIMO COMMA, DEL CCNL DEL 21/05/2018.

- 1. Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D può essere attribuito, con il provvedimento del Dirigente dell'Area di appartenenza , il compenso per specifiche responsabilità al fine di remunerare incarichi che comportino il conferimento di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria.
- 2. Le "specifiche responsabilità" non coincidono per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D con la "responsabilità del procedimento" atteso che per i dipendenti di tali categorie lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale ovvero costituisce il normale oggetto delle loro attività e non comporta compiti aggiuntivi.
- 3. L'erogazione dell'indennità è limitata a specifiche e complesse responsabilità, anche non propriamente ascrìvibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili come superiori perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D. Lgs. n.165/2001. Nell'ambito di dette ulteriori responsabilità, viene effettuata una graduazione dei compensi in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico, secondo quanto previsto dal presente regolamento.4. Le indennità di cui al presente articolo hanno cadenza annuale e decadono, salvo revoca anticipata, al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 3 - APPLICABILITÀ DELL'ART. 70-QUMQUIES, SECONDO COMMA, DEL CCNL DEI 21/05/2018.

- 1.Ai dipendenti titolari delle responsabilità collegate alle funzioni previste dal secondo comma dell'art. 70-quinquies del CCNL è riconosciuta la relativa indennità nella misura stabilita in sede di contrattazione decentrata entro il limite massimo previsto in € 350 dal cenl nazionale vigente.
- 2. Le indennità di cui al presente articolo sono direttamente connesse alle mansioni attribuite e si intendono prorogate di anno in anno, salvo mutamento delle funzioni e/o revoca.

ART. 4 - APPLICABILITÀ DELL'ART. 56-SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2018.

- 1. Al personale della Polizia Locale inquadrato nelle categorie C e D che non risulti incaricato di posizione organizzativa può essere attribuita l'indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito, tenendo conto delle peculiarità dimensionali,istituzionali, sociali e ambientali dell'Ente, secondo quanto stabilito all'art. 9 del presente regolamento.
- 2. L'indennità di cui al presente articolo è direttamente connessa alle funzioni svolte e al grado rivestito e si intende prorogata di anno in armo, salvo mutamento delle funzioni e/o revoca.

ART 5 - FINANZIAMENTO DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ

- 1. L'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle indennità previste negli articoli che precedono avviene in base ai limiti e ai criteri concordati in contrattazione decentrata integrativa.
- 2. Le risorse economiche occorrenti al finanziamento del fondo sono quantificate di anno in anno in sede di accordo tra le Delegazioni trattanti e prelevate dalle disponibilità del Fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi del vigente CCNL.
- 3. Eventuali economie realizzate, a qualsiasi titolo, nell'anno di riferimento rientrano nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate.

ART 6 - CONCORRENZIALITÀ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

1.Il trattamento accessorio per le specifiche responsabilità di cui al primo comma dell'art. 70quinquies del CCNL non è cumulabile con quello eventualmente corrisposto ai sensi del secondo comma della medesima norma.

Nel caso in cui ricorrano contestualmente i presupposti per l'erogazione di entrambe le indennità, al dipendente è corrisposta quella di valore economico più elevato.

- 2. In via eccezionale, i compensi previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 70-quinquies possono essere cumulati esclusivamente in presenza di una effettiva diversità del titolo in base al quale sono corrisposti, ovvero quando sia riscontrabile una diversità tra le causali giustificative dell'erogazione dei due compensi. In quest'ultimo caso al dipendente non può comunque essere erogata un'indennità complessiva superiore al limite previsto dal primo comma dell'art. 70-quinquies.
- 3. Il trattamento accessorio corrisposto al personale della Polizia locale ai sensi dell'art. 56-sexies del CCNL sostituisce l'indennità per specifiche responsabilità di cui primo comma dell'art. 70-quinquies e non può in nessun caso cumularsi con quest'ultima.

ART. 7 - QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO PER RESPONSABILITÀ INDICATE AL PRIMO COMMA DELL'ART. 70-QUINQUIES DEL CCNL

- 1. Le indennità annuali degli incarichi di specifica responsabilità , non superiori all'importo di Euro 3.000,00 stabilito dall'art. 70 quinquies,comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 sono determinate nel loro importo minimo, medio e massimo in relazione alle categorie B, C e D in sede di contrattazione integrativa
- 2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocabili e la corresponsione dell'indennità è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlati.
- 3. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la presente quantificazione potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti. In caso di incapienza delle risorse l'importo delle indennità sarà infatti, proporzionalmente ridotto.
- 4. Nei casi di astensione facoltativa dal lavoro o in caso di assenza prolungata superiore ai 30gg fatti, salvi i periodi di assenza per la fruizione del periodo di ferie, gli incarichi sono sospesi fino alla data di ripresa del servizio con conseguente riduzione proporzionale dell'indennità.

5 .L'indennità di specifica responsabilità viene individuata sulla base della ponderazione di punteggi mediante la compilazione della seguente scheda :

| Parametro di riferimento | Punti totali | Punti parziali | Valutazione | Pesatur a |
|---|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|
| 1.Grado di competenza specialistico /professionale rispetto alle funzioni da svolgere | | 25 15 5 | Elevata Media Bassa | |
| 2. Grado di responsabilità nella gestione delle relazioni interne | 20 | | | |
| a. Con i superiori/amministratori | 20 | 10 6 2 | Elevata Media Bassa | |
| b. Con i colleghi/collaboratori | | 10 6 2 | Elevata Media Bassa | |
| 3. Grado di responsabilità nella gestione delle relazioni esterne | 20 | | | |
| a. Con la cittadinanza | 20 | 10 6 2 | Elevata Media Bassa | |
| b. Con organi Istituzionali esterni/Enti Pubblici,ecc | 20 | 10 6 2 | Elevata Media Bassa | |
| 4. Gestione e coordinamento di risorse umane | 7 | 7 3 1 | Elevata Media Bassa | |
| 5. Gestione risorse finanziarie e/o strumentali | 7 | 7 3 1 | Elevata Media Bassa | |
| 6. Grado di autonomia dei processi lavorativi | 7 | 7 3 | Elevata Media | |

| | | 2 | Bassa | |
|--|-----|-----|---------|--|
| 7. Svolgimento di procedimenti plurimi e | 7 | 7 | Elevata | |
| diversificati | | 3 | Media | |
| | | 1 | Bassa | |
| 8. Necessità di adattamento alle dinamiche | 7 | 7 | Elevata | |
| interne ed esterne | | 3 | Media | |
| | | 1 | Bassa | |
| TOTALE | 100 | | | |
| Ripartizione punteggi | | 100 | Elevata | |
| | | 53 | Media | |
| | | 20 | Bassa | |

2.Le indennità vengono attribuite sulla base del seguente calcolo:

CATEGORIA B:

punti 20 valutazione bassa - punteggio minimo punti 53 valutazione media - punteggio medio punti 100 valutazione alta - punteggio massimo valore di ogni punto da 21 a $99 = \text{\em color:} 5$

CATEGORIA C:

punti 20 valutazione bassa - punteggio minimo punti 53 valutazione media - punteggio medio punti 100 valutazione alta - punteggio massimo valore di ogni punto da 21 a $99 = \text{€}\ 10$

CATEGORIA D:

punti 20 valutazione bassa - punteggio minimo punti 53 valutazione media - punteggio medio punti 100 valutazione alta - punteggio massimo valore di ogni punto da 21 a 99 = 25

ART. 8 - QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSO PER RESPONSABILITÀ INDICATE AL SECONDO COMMA DELL'ART.70-QUINQUIES DEL CCNL

- 1. Il compenso previsto per le responsabilità/funzioni elencate al secondo comma dell'art. 70-quinquies del CCNL può essere definito nella misura massima di € 350,00 lordi annui.
- 2. L'indennità viene corrisposta mensilmente per 12 mesi. Non compete per i periodi nei quali lar elativa responsabilità non viene esercitata.
- 3. E' esclusa la cumulabilità con altri compensi riconosciuti per il medesimo ruolo, servizio o responsabilità.

ART. 9 - QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO PER RESPONSABILITÀ INDICATE ALL'ART 56-SEXIES DEL CCNL

- 1. Per compensare l'assunzione di responsabilità legata alla sostituzione del Comandante in caso di sua assenza o indisponibilità, ai sensi dell'art. 56-sexies del CCNL 21.05.2018, può essere riconosciuta un'indennità, il cui importo viene previsto su base annuale, e viene corrisposta ai dipendenti dell'Ente di Categoria D investiti delle funzioni di Vicecomandante
 - 2.A specificazione di quanto previsto al presente articolo si stabilisce che la presente indennità annua è frazionata in ragione mensile per 12 mensilità ed erogata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni effettivi).
 - 4.L'indennità di cui al presente articolo:
- è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;
- è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 56-quinquies;
- è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva; non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies

ART.10 - TEMPI E MODALITA' DI CONFERIMENTO INDENNITA' DELL' ART. 70 quinquies, COMMA 1, DEL CCNL 21.05.2018

- 1 Ogni dirigente può attribuire gli incarichi per particolari responsabilità nei limiti del budget all'uopo assegnato al Settore/Area di sua competenza per tale finalità e nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.
- 2.A pena di nullità, il provvedimento motivato di attribuzione delle specifiche responsabilità dovrà indicare tassativamente i requisiti di cui all'art.2 che danno diritto alla corresponsione dell'indennità.
- Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
- 3.Gli incarichi che danno diritto all'indennità per specifiche responsabilità decadono al 31 dicembre di ogni anno solare, salvo proroga .
- 4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato:in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi;in conseguenza dell'accertamento di inadempienze da parte dell'incaricato o in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale
- 5.La mobilità interna fra Settori, comportando il mutamento della situazione lavorativa precedente, implica l'automatica decadenza dalla posizione di "particolare responsabilità" e la contestuale perdita dell'indennità dalla data del trasferimento; l'indennità è pertanto attribuita proporzionalmente ai giorni di esercizio effettivo prima del trasferimento